

DETERMINAZIONE n. 258 del 22 dicembre 2023

OGGETTO: Rimodulazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica, anno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;
- Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;
- Visto l'art. 15 dell'accordo relativo al personale medico sottoscritto il 14/04/1997, attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11/10/1996 il quale dispone che le componenti accessorie della retribuzione dei medici previdenziali sono attribuite a valere sulle disponibilità dei fondi, annualmente precostituiti presso ciascun ente; il Fondo per la retribuzione accessoria è alimentato dalle risorse economiche stabilite dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali e legislative vigenti;
- Considerata la quantificazione delle risorse stabilita dal CCNL 1994-1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 2000-2001, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;
- Visto il d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni

nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

- Visto il DPCM del 30 marzo 2007 adottato in attuazione dell'art. 10 comma 2 d.l. 2 settembre 2005 n. 203, convertito in legge n. 248/2005;
- Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;
- Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del d.l. del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell' 8 maggio 2015;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti;
- Visto l'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- Visto l'art. 97 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;
- Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- Vista la propria determinazione n. 138 del 2 maggio 2023;
- Visto l'art. 61 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2019-2021 del 16 novembre 2023;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

la rimodulazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area medica per l'anno 2023, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2023 è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni*

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 5.046.089,36, sono pari ad euro 39.576.626,50.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2023 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016 pari ad euro 32.298.975,43 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall'art. 97 c. 1 del CCNL 2016-2018 pari ad euro 692.939,65 e dall'art. 61, c. 1, 2 e 4 del CCNL 2019-2021 pari ad euro 1.245.960,60.

Inoltre, a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL 2019/2021 avvenuta lo scorso 16 novembre 2023, confluiscono tra le risorse precedentemente descritte, quali risorse una-tantum, anche gli incrementi delle annualità precedenti l'anno di sottoscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 61, commi 1, 2 e 4 del citato CCNL, per un totale di euro 2.618.859,43.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica per l'anno 2023 ammonta complessivamente ad euro 36.856.735,11, come specificato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2023
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c.189 l.266/05) – risorse storiche	19.274.696,68
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 105 c. 4 - 107 c. 2)	1.142.300,00
Incrementi ccnl 04-05 (art. 14 c. 1)	1.390.357,84
Incrementi ccnl 06-07 (art. 40 c.1)	1.103.512,71
Incrementi ccnl 08-09 (art. 11 c.1)	747.020,15
Incrementi ccnl 16-18 (art. 97 c.1)	692.939,65
Incrementi ccnl 2019-2021 (art. 61 c.1 – anno 2020)	247.162,50
Incrementi ccnl 2019-2021 (2,06% monte salari 2018 art. 61 c.2)	1.125.736,33
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	4.157.804,05
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (DPCM inv.civile 7/5/2007 art. 3 c. 3)	8.307.968,85
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	38.189.498,76
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 comma 2 lett. f)	6.113.777,74
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	199.215,09
Incrementi ccnl 19-21 (0,22% monte salari 2018 ex art. 61 c. 4)	120.224,27
Totale Risorse Variabili	6.433.217,10
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	44.622.715,86
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-4.424.943,74
Totale risparmi strutturali	-5.046.089,36
Totale risorse disponibili	39.576.626,50

Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	32.298.975,43
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
Incremento ex art. 61 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 annualità 2020	247.162,50
Incremento ex art. 61 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,06% monte salari 2018) annualità 2021	1.125.736,33
Incremento ex art. 61 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,06% monte salari 2018) annualità 2022	1.125.736,33
Incremento ex art. 61 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,06% monte salari 2018) annualità 2023	1.125.736,33
Incremento ex art. 61 c. 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (0,22% monte salari 2018) annualità 2022	120.224,27
Incremento ex art. 61 c. 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (0,22% monte salari 2018) annualità 2023	120.224,27
LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI CCNL	36.856.735,11
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2023	36.856.735,11

Il Direttore generale

Vincenzo Caridi